

L'anno 2017, addì 28 del mese di settembre, in Catanzaro presso gli uffici della SOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, ubicati in Via V. Cortese, 10, viene compilato il presente verbale per dare atto che la Rag. Anna Curcio, Responsabile Unico del Procedimento nella "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di portineria/regolamentazione accessi dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - CIG 70018415FA" - , unitamente alla sottonotata Commissione giudicatrice, del cui contributo il RUP ha inteso avvalersi, nominata con determina n. 654 del 12.06.2017, composta da:

Dr.ssa Maria Antonietta Greco

Dr. Francesco Talarico

A.F.D. Sig. Rocco Lagano

per dare atto che la Rag. Anna Curcio procede alla verifica della congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico DIEM s.r.l.

Il RUP rammenta che con lettera protocollo n.1945 del 6.09.2017 si è stabilito di chiedere alla DIEM s.r.l. giustificazioni sull'offerta presentata con riguardo a:

- ⊕ costo del personale;
- ⊕ iter di determinazione del predetto costo relativamente alle risorse impiegate nello svolgimento del servizio;
- ⊕ ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini della giustificazione dell'offerta formulata.

Le suddette giustificazioni sono pervenute nei termini previsti. Tuttavia, dopo una prima valutazione della documentazione presentata, con lettera prot. n. 24987 del 20.09.2017 si è ritenuto opportuno chiedere il contraddittorio con l'operatore economico DIEM srl.

L'esame della documentazione in contraddittorio sarà finalizzato alla verifica dell'attendibilità complessiva dell'offerta economica presentata in sede di gara, con particolare attenzione circa il rispetto della Tabella ministeriale del Decreto 21 Marzo 2016 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari)

Il quadro giurisprudenziale e delle prassi operative in materia, risulta così articolato:

**Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 12873**

I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenziando una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori;

**Delibera/Parere precontenzioso ANAC n. 1092 del 26.10.2016**

Appare evidente che la mancata osservanza dei minimi tabellari non è sufficiente, di per sé, a determinare una esclusione a priori del concorrente in quanto è sempre necessario che venga consentito all'impresa di spiegare in contraddittorio le reali condizioni contrattuali e organizzative utilizzate.

**Consiglio di Stato, sez. V, pronuncia 29 maggio 2017, n. 2556**

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

Si segnala come l'art. 97 Codice non prevede una sequenza proceduralizzata della verifica di anomalia e, dovendo effettuare il contraddittorio, vale l'ammissibilità di giustificazioni oltre il termine (TAR Lazio Roma sez. III quater 16/11/2016, n. 11382).

Il procedimento di verifica dell'anomalia è disciplinato dall'art. 97 (dal comma 4 al 7) del Codice, per cui il passaggio del contraddittorio, qualunque sia la decisione, serve a sancire la piena legittimità dell'operato della Stazione appaltante.

Sono presenti per il citato operatore il Sig Losacco Cristiano nato a Bari (BA) il 18/2/1974 residente a Bari(BA) in qualità di Responsabile Ufficio Gare ed il Sig. De Filippis Giandomenico nato a Bari il 29/3/1978 residente a Mola di Bari (BA) in qualità di Consulente del Lavoro del suddetto Operatore Economico

Dopo avere ascoltato e discusso col rappresentate dell'operatore economico DIEM s.r.l., il RUP provvederà a stabilire un giudizio finale sull'eventuale anomalia dell'offerta presentata.

Il Sig. Losacco, stante la finalità del contraddittorio ed al fine di fugare ogni possibile dubbio ed incertezza sul costo della manodopera, dichiara che DIEM s.r.l. ha predisposto l'offerta tenendo conto delle proprie caratteristiche aziendali, mentre il costo orario della manodopera è stato calcolato in funzione delle retribuzioni annue riconosciute ai dipendenti. L'operatore ha inoltre rappresentato che l'offerta tiene conto dell'accesso all'"Incentivo occupazione SUD" di cui al Decreto-Direttoriale-16-novembre-2016-prot.n.39-367, erogato sotto forma di sgravio contributivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Viene esibita una tabella riassuntiva che quantifica in maniera schematica e particolareggiata, il costo totale del personale; tabella che viene acquisita alla documentazione.

Quanto alla rilevanza dello scostamento dai dati riportati nella tabella ministeriale, il RUP da atto che la loro redazione tiene conto dei costi medi statisticamente determinati e come tali non hanno valore strettamente cogente, sicché, per pacifica giurisprudenza, solo uno scostamento rilevante dei parametri ivi riportati può rendere l'offerta anomala.

Gli importi relativi al costo del personale rilevati dai decreti ministeriali costituiscono soglie significative per la ricerca delle anomalie delle offerte in una gara di appalto ma i concorrenti devono comunque avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di fatto e di diritto) che permetta la riduzione dei costi.

Ed ancora, laddove la lettera a) di detto D.M. fa riferimento alla possibilità di oscillazioni del costo medio orario per benefici previsti da norme di legge ed indica anche "o altro", la locuzione va intesa nel senso che tanto è possibile per qualsiasi concreta e lecita circostanza idonea a comportare la riduzione dei costi. A tale proposito, per la riduzione dei costi la DIEM srl si avvale dello sconto sul premio assicurativo annuo che l'INAIL riconosce alle aziende che dimostrano di avere effettuato interventi significativi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., certificati secondo norma OHSAS 18001 rilasciata da un organismo indipendente accreditato.

Si ricorda inoltre come, secondo consolidata giurisprudenza, essenziale nel giudizio di anomalia è la verifica finale della affidabilità/inaffidabilità dell'offerta nel suo complesso, al di là di singole inesattezze, verifica che deve essere scevra da formalismi di sorta.

Per cui, alla luce delle considerazioni espresse e del contraddittorio avuto, il percorso valutativo seguito ha mirato ad accertare la complessiva attendibilità dell'offerta, verificando gli elementi presentati dall'Impresa.

Sul **costo del personale**, si rimanda alle documentazioni presentate che, tra loro integrate, si ritengono esaustive e soddisfacenti.

Si reputa che il giudizio debba essere di non anomalia dell'offerta e, pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'operatore economico vincitore, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate ( Cons.Stato Sez.Iv n.1658 dell'11.04.2007, Sez.V n.5314 del 5 ottobre 2005,n.4949 del 23.08.2006 e 2348 del 2008 ,Sez.VI n.5191 del 7 settembre 2006 ).

Relativamente ai **costi per la sicurezza**, l'impresa dichiara di avere valutato i costi che sosterrà per l'esecuzione del servizio, in base al sopralluogo che ha effettuato, per la cui determinazione ha considerato le tipologie delle strutture e le prestazioni oggetto di affidamento.

Le **spese generali** annoverano i costi di pubblicazione, contrattuali e di garanzia.

Relativamente all'**utile d'impresa**, di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e sent. 25/1/2016, n. 242; Sez. III, sent. 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128).

Sulla base della documentazione acquisita e del contraddittorio avuto, si è verificato come l'offerta presentata da DIEM srl abbia tenuto conto di tutti i costi connessi all'espletamento dell'appalto, e dunque sia possibile attestarne la credibilità.

Pertanto si rileva come i chiarimenti ricevuti ed il contraddittorio avuto collochino l'offerta entro parametri di realistica credibilità e normalità, in un quadro di concorrenza naturale tra una pluralità di soggetti in competizione.

Si ricorda infine che è *ius receptum* quello per cui in sede di gara d'appalto le valutazioni dell'Amministrazione espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica della congruità dell'offerta presunta anomala costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (Cons.Stato,V Sez.22.06.1998 n.463, Consiglio di Stato Sez V,26.01.2000 n.345, Cons . Stato Sez.IV ,17.06.2003 n.4350 , Cons. Stato Sez.IV, 14/02/2002 n.882).

Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, l'offerta è da considerare attendibile. L'operatore è in grado di espletare le prestazioni richieste dall'appalto, utilizzando le forme contrattuali di legge.

DIEM srl, sulla base di quanto stabilito, è da considerarsi la migliore offerta, secondo quanto risultante dagli atti di gara, e si può determinare l'aggiudicazione definitiva non efficace.

Il Rup

Anna Lucero

La Commissione giudicatrice

Anna Talar

Anna Kagal

Maire Andriette Guo